

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

Contributo molo SOPRAFLUTTO T.I.	19.679.507
Contributo molo SOTTOFLUTTO T.I.	2.087.499
Contributo prog. area compl. PFSP T.I.	3.030.349
Canoni concessioni aree	4.223
Canoni concessioni locali	4.131
Fondo comunitario finanziamento terminal ro - ro	742.450
Contributo stato delibera CIPE lavori bacino da 150,000	39.000.000
Contributo MIT bacino Crispi escavo mantellata	39.300.000
Contributo MIT dragaggio termini Imerese	35.000.000
Contributo fondi PON completamento molo sopraflutto II stralcio	28.000.000
TOTALE	315.726.717

Valore della produzione

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha già approvato in via definitiva alcuni emendamenti ai principi contabili vigenti che consistono in modifiche e integrazioni che si applicano ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017 per tale area si evidenzia l' Oic 12 (Conto economico) dove tutte le rettifiche di ricavo (quelle relative all'esercizio ma anche quelle riferite ad esercizi precedenti) sono portate a riduzione della voce "ricavi ". Tale chiarimento, si è reso necessario dopo l'abolizione della parte straordinaria del conto economico. Comunque viene confermato che le rettifiche derivanti da errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili devono essere imputate nel patrimonio netto.

Detto ciò la macroclasse A contiene i ricavi delle vendite e delle prestazioni, le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazioni dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e altri ricavi e proventi.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 2435 – bis c.c. nella macro classe A le voci:

- a) "A) 2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - b) "A) 3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
- possono essere raggruppate in un'unica voce.

I ricavi derivanti dalla vendita merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale****Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

La suddivisione per categorie di attività non assume nessuna rilevanza.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Per quanto riguarda l'Ente risulta necessaria la suddivisione per area geografica

(valori in unità di Euro)

Dettagli dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica (prospetto)

		Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni area geografica		
Area geografica		
ITALIA		€ 17.884.573
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 17.884.573

Altri ricavi e proventi

Nella voce A. 5) confluiscono tutti i ricavi e tutti i proventi non finanziari diversi da quelli indicati alla voce "A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni", ossia da quelli relativi alla gestione accessoria.

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato dal Conto Economico la sezione straordinaria ovvero la macroclasse "E) Proventi e Oneri Straordinari", conseguentemente parte di tali proventi, così come indicato nel Principio contabile OIC 12, trovano la loro ricollocazione anche nella voce A. 5).

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Altri ricavi e proventi ammontano ad € 6.236.681 e risultano così suddivisi:

Altri ricavi e proventi						Consolidato 31/12/2019	Consolidato 31/12/2018
Recuperi e rimborsi diversi						€ 48.551	€ 48.875
Incentivo su impianto fotovoltaico decr. Pres. 150/2013						€ 5.774	€ 7.346
Canoni e fitti attrezzature						€ 72.780	€ 52.090
Vendita materiale fuori uso							
Variazioni attive nei residui						€ 8.379	€ 14.876
Plusvalenze da cessione							

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

cespiti							
Contributo S.M. M.I.T. Art. 6 Legge 84/94						€ 1.108.651	€ 802.662
Quota contributi in conto impianti						€ 4.722.228	€ 0
Ricavi di entità o incidenza eccezionali							
Proventi vari							
Plusvalenza quote bacino 5 srl						€ 107.715	€ 0
Proventi straordinari							
Tasse erariali porto di Trapani							
Tasse erariali Porto Empedocle							
Tasse ancoraggio porto di Trapani							
Tasse ancoraggio Porto Empedocle							
Rettifiche ed integrazioni in entrata per iva da split payment						€ 162.604	€ 181.955
Arrotondamenti						€ 0	€ 1
TOTALE						€ 6.236.681	€ 1.104.805

Costi della produzione

In merito ai costi di produzione, si ribadisce che poiché il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato dal Conto Economico la sezione straordinaria ovvero la macroclasse "E) Proventi e Oneri Straordinari", parte di tali oneri, così come indicato nel Principio contabile OIC 12, trovano la loro ricollocazione anche nella voce B. 14).

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:

Oneri diversi di gestione: complessivamente ammontano ad € 544.348 e risultano così suddivisi:

Oneri diversi di gestione						Consolidato 31/12/2019	Consolidato 31/12/2018
Imposte e tasse deducibili						€ 42.444	€ 10.413
Imposte e tributi							
Oneri diversi - quote associative							
Imposte e tasse non altrove catalogabili						€ 545	€ 4.506
Valori bollati						€ 6.224	€ 895
Libri, riviste e giornali						€ 721	€ 452
Variazioni passive nei residui						€ 95.160	€ 230.088
Restituzione e rimborsi diversi						€ 11.059	€ 8.822

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

Perdite su crediti di difficile esigibilità							
Interessi legali							
Iva indetraibile							
Iva da ricalcolo percentuale di promiscuità						€ 0	€ 18.896
Differenziale split attività istituzionale							
Rettifica ed integraz. Iva da split							
Crediti di difficile esigibilità							
Canone Rai							
Crediti prescritti							
Spese telefoniche indeducibili							
Spese di pulizia indeducibili							
Canone leasing indeducibile							
Spese trasporto indeducibili							
Arrotondamento pda unità di euro						€ 0	€ 0
Oneri di natura o incidenza straordinari							
Versamento riduzione ART. 6 COMM. 7 L. 122/10						€ 377.665	€ 377.665
Spese per liti, arbitraggi, accessori						€ 0	€ 2.094
Oneri vari						€ 0	€ 357
Minusvalenze							
Tassa circolazione veicoli						€ 414	€ 0
Quote associative						€ 10.115	€ 34.175
TOTALE						€ 544.348	€ 688.363

Proventi e oneri finanziari

Torna utile rilevare che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il campo di applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi diviene più ampio. La norma riguarda, come afferma la relazione al Dlgs 142/2018, non solo interessi passivi su qualunque forma di debito, ma anche gli altri «pagamenti finanziari» che siano economicamente equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equivalenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica. A tal fine si assumono gli interessi passivi come risultano dai bilanci IAS od OIC; ma, siccome l'articolo 96 TUIR è una norma fiscale, si escludono quelli che non sono considerati tali dai decreti di coordinamento fra le regole di bilancio e quelle fiscali (si veda l'articolo 96, comma 3).

rientrano fra gli «interessi passivi e proventi assimilati» i cosiddetti interessi effettivi derivanti dall'applicazione (nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda «costi di transazione») del metodo del costo ammortizzato da parte delle imprese IAS e da parte delle imprese OIC diverse dalle micro imprese ed a quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata che abbiano esercitato la facoltà di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

Vi rientrano anche gli interessi iscritti per effetto dell'attualizzazione di finanziamenti infruttiferi o a tassi fuori mercato oppure per crediti commerciali a lungo termine.

Non vi rientrano, tuttavia, gli interessi iscritti per effetto dell'attualizzazione di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi fuori mercato erogati con finalità di rafforzamento patrimoniale (articolo 5, comma 4-bis del Dm 8 giugno 2011).

Ove si intendesse dar loro rilevanza fiscale (può essere utile in assenza di consolidato fiscale), si dovrebbe prevedere contrattualmente l'obbligo di corrispondere interessi di mercato

Qui di seguito si indicano altri casi in cui gli interessi iscritti in bilancio non rilevano ai fini dell'articolo 96 TUIR:

interessi da pronti contro termine su azioni o titoli simili (articolo 3 del Dm 1° aprile 2009, n. 48)

interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti (articolo 9, Dm 8 giugno 2011);

l'interest cost del Tfr;

il valore temporale delle opzioni e dei contratti forward.

Nel novero degli interessi e degli oneri e proventi finanziari assimilati rientrano anche alcuni proventi che non sono contabilizzati come interessi, ma come dividendi.

Si tratta di quelli di alcuni strumenti finanziari partecipativi e strumenti ibridi di patrimonializzazione che, in base ai principi contabili internazionali, sono considerati «strumenti di capitale», ma, dal punto di vista fiscale la parte di provento che non costituisce partecipazione agli utili dell'emittente è considerata un «interesse» e quindi è integralmente deducibile per l'emittente e integralmente tassabile per il possessore del titolo.

.....

Composizione dei proventi da partecipazione

Non si rilevano operazioni relative al seguente punto.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non si rilevano operazioni relative al seguente punto.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

L' 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5, C. 15, C. 16.b.

Nello specifico, nella voce A. 5 sempre avremo:

- Plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

sociali straordinarie;

- Plusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito;
- Rimborsi assicurativi da furti e ammanchi di beni o da eventi naturali straordinari;
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura;
- Acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;
- L'importo eccedente del fondo stanziato per contenziosi riguardanti imposte indirette relative a esercizi precedenti;
- Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio calamità naturali come terremoti, inondazioni ecc).

Nella voce C. 15 avremo:

- Plusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute;

Nella voce C. 16.b avremo:

- Plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a reddito fisso immobilizzati.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)

		Totale
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali		
Ricavi rivenienti da residui passati		
Importo		0
Natura		

Non ci sono elementi per questa voce.**Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali**

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B.14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

Nello specifico nella voce B. 14 avremo:

- Minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

sociali straordinarie;

- Minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- Minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il minusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito;
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali;
- Perdita a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;
- Imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) e l'importo carente del fondo eventualmente stanziato;

Nella voce C. 17 avremo:

- Minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute;
- Minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a reddito fisso immobilizzati;

Nella voce 20:

- Imposte dirette (compresa Irap) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) e l'importo eccedente (o carente) del fondo eventualmente stanziato.

Per il bilancio che si commenta non si rilevano operazioni relative al seguente punto

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

- Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dovute che fanno riferimento al reddito imponibile di un determinato esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) quasi mai coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali. Di conseguenza, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici generalmente differiscono dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. In questi casi si crea una differenza temporanea, ad una certa data, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:
 - operazioni che hanno effetto sul conto economico:si tratta di ricavi e costi che sono parte del reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico. Alcuni componenti di reddito producono differenze

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Bilancio 2019

temporanee, pur non determinando la rilevazione di un'attività o passività nello stato patrimoniale;
– operazioni che non hanno effetto sul conto economico:

Si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta. Le differenze temporanee si distinguono in:

- tassabili: creano imponibili negli esercizi successivi a quello preso in considerazione, dando luogo a passività per imposte differite;
- deducibili: danno luogo ad imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte anticipate.
- Le modifiche apportate al principio OIC 25 hanno riguardato principalmente gli aspetti di mera classificazione delle poste che prima erano considerate componenti straordinarie. La sezione relativa alla classificazione e al contenuto delle voci risulta modificata per tener conto della eliminazione delle sezione E (proventi ed oneri straordinari) del conto economico.
- La voce 20 è stata suddivisa in quattro voci distinte:
- a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).
- b) imposte relative a esercizi precedenti, che includono interessi e sanzioni che possono derivare, ad esempio, da avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, da iscrizioni a ruolo ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi "per imposte, anche differite" o dalla voce D12 "debiti tributari", a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti").
- c) imposte differite e anticipate, di cui si commenterà in seguito
- Dopo quanto premesso, nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Per effetto dell'abrogazione della macro classe E dallo schema di conto economico ad opera del D.Lgs 139/2015:
- a) la voce CE 22 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" è stata rinumerata in CE 20;
- b) le imposte dirette relative a esercizi precedenti che fino allo scorso bilancio trovavano collocazione nella voce CE E.21 "Proventi e oneri straordinari" vanno ora indicate nella voce CE 20;
- c) le imposte indirette relative ad esercizi precedenti vanno indicate invece nella voce B14.

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

- Altresì, con la modifica dell'art. 83, comma 1 del TUIR è stato introdotto dal decreto mille proroghe (D.L. 244/2016) il principio di "derivazione rafforzata" che prevede anche ai fini fiscali il riconoscimento per i soggetti diversi dalle micro-imprese dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei nuovi principi contabili OIC..
- E' stata quindi rilevata solo la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ed una rettifica di imposte anticipate anni precedenti.
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il comma 1 dell'art. 83 del TUIR ha introdotto per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435 – Ter del C.C., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, il principio della derivazione rafforzata secondo il quale valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.
- La derivazione rafforzata, per l'articolo 83 del Tuir, si applica alla «qualificazione», che consiste nell'esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano.
- Quindi, assumono rilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, mentre si mantengono ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, nonché quelle che regolano la valutazione e la quantificazione dei componenti di reddito.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Si rilevano imposte dell'esercizio per IRAP pari a € 377.703,50, per IRES pari a € 328.645,80.

L' IRAP è stata calcolata con l'aliquota 8,50% sul costo lordo delle retribuzioni del personale dipendente.

Fiscalità differita/anticipata

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha approvato per tale area l' Oic 25 Imposte sul reddito che impone ai redattori del bilancio in forma abbreviata, al fine di rendere più chiaro il contenuto della voce CII "Crediti" e fornire, quindi, un'informazione più appropriata, di effettuare indicazione separata delle imposte anticipate, che di fatto non sono considerati veri e propri crediti.

L'Oic 25 ha chiarito che:

- 1) Le imposte anticipate possono anche riferirsi al riporto a nuovo di perdite fiscali, il calcolo delle fiscalità differita

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

deve essere effettuato sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, separatamente ai fini Ires e ai fini Irap, applicando le aliquote che, sulla base della normativa vigente alla data di riferimento del bilancio, saranno in vigore nell'esercizio in cui tali differenze temporanee si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e quindi solo laddove vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Tali considerazioni si estendono al riporto a nuovo delle perdite fiscali ex articolo 84 del Tuir, si ritiene, infatti, che la pianificazione fiscale debba comunque contemplare un orizzonte temporale di previsione ragionevole.

2) Le operazioni straordinarie rilevano anche la fiscalità differita derivante da differenze temporanee sorte a seguito di operazioni che non transitano dal conto economico, quali operazioni di rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi, riserve in sospensione di imposta, è rilevata in bilancio nell'esercizio in cui tali differenze emergono.

3) Per le operazioni che interessano il patrimonio netto la correlata fiscalità differita al momento della rilevazione iniziale può impattare la corrispondente posta di patrimonio netto come nelle rivalutazioni di legge, oppure non transitare né da conto economico, né a patrimonio come da fusioni per incorporazione in assenza di concambio dove la fiscalità differita è determinata sui plusvalori attribuiti al valore contabile delle attività. L'affrancamento dell'avviamento a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva, dà luogo alla rilevazione nell'attivo circolante di una voce ad hoc: C II 4-quater «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento».

Sono state stanziare imposte anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (Manutenzione eccedente il 5%, accantonamento rischi), nel rispetto del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non sono state rilevate imposte differite.

Commento rendiconto finanziario

L'art. 2423 c.c. aggiunge tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario, come un prospetto a sé stante.

La norma prevede che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi sono

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento. In particolare, l'art. 2425-ter dispone che <<Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con i soci>>. Si tratta di previsioni che risultano coerenti con l'approccio seguito dall'Oic 10, edizione 2014, che quindi è stato anche confermato nel nuovo testo dell'Oic 10.

L'art. 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che devono essere indicati nel rendiconto sono afferenti a tre aggregati fondamentali:

- a) attività operativa;
- b) attività di investimento;
- c) attività di finanziamento

indicando distintamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci.

In sintesi, il rendiconto finanziario permette di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte e/o/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità dell'Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità dell'Ente di autofinanziarsi.

Il rendiconto finanziario relativo all'Ente costituisce insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, parte integrante del fascicolo di bilancio.

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

L'Ente si è avvalso dell'apporto lavorativo medio di n. 66 dipendenti oltre il Segretario Generale.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

	Dirigenti	Quadri	Impiegati			Totale Dipendenti
Numero medio	4	11	51			66

Compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L' art. 2427, comma 1, n. 16 c.c. così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, oltre all'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci sancisce l'obbligo di indicare anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando:

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

- Il tasso d'interesse;
- Le principali condizioni;
- Gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;
- Gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,

specificando il totale per ciascuna categoria.

Si rammenta che la Cassazione ha confermato il proprio orientamento che subordina la deducibilità dei compensi agli amministratori ad un'esplicita delibera assembleare che ne confermi la spettanza e quantifichi l'importo dovuto, salvo che tali elementi (spettanza e quantificazione) non siano fissati nello statuto (Cass., sent. 19.7.2013, n. 17673 e Cass., sent. 4.9.2013, n. 20265).

La suddetta delibera non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio nel quale il compenso risulta evidenziato. Infatti, l'art. 2389 c.c. prevede che «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea» e tale previsione non è derogabile (Cass., SS.UU., sent. 29.8.2008, n. 21933; in senso analogo Cass., sent. 10.12.2010, n. 24957).

**Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto**

(valori in unità di Euro)

I compensi sono così suddivisi:

- 1) Indennità carica presidente € 169.999,92;
- 2) Rimborso spese più di lista presidente € 38.660,95;
- 3) Emolumenti Collegio Revisori € 55.159,44;
- 4) Rimborso spese più di lista Revisori € 10.972,35;
- 5) Gettoni di presenza e rimborso Componenti del Comitato € 3.197,10;
- 6) Compenso Organismo Indipendente Valutazione (OIV) € 21.932,95;
- 7) Oneri riflessi: Presidente € 16.235,21;
- 8) Premio raggiungimento obiettivi Presidente € 60.000,00.

Compensi revisore legale o società di revisione

Il Collegio dei revisori svolge anche l'attività di controllo.

Categorie di azione emesse dall'Ente

Per l'Ente non si registrano operazioni rilevanti per tale punto.

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale****Titoli emessi dall'Ente**

Non si rilevano operazioni per tale punto.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dall'Ente

Non si rilevano operazioni per tale punto.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Poiché, il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato le disposizioni relative ai conti d'ordine, abrogando il co. 3, dell'art. 2424 c.c., sostituendo con l'art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., ai sensi del quale la Nota integrativa doveva indicare "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime".

Quindi la Nota integrativa:

- deve indicare "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate";
- indicare distintamente "gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime".

Si espongono qui di seguito gli importi relativi agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

(valori in unità di Euro)

**IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI, DELLE GARANZIE E DELLE PASSIVITA' POTENZIALI
NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE**

Descrizione	Importo
Fidejussioni	9.533.311
Beni di terzi	275.848.130
Impegni verso terzi	115.126.541
TOTALE	400.507.982

Commento, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni, garanzie e passività potenziali dell'Ente non risultanti dallo stato patrimoniale sono stati riportati

**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale****Bilancio 2019**

nella tabella precedente. Le fideiussioni sono state rilasciate a garanzia di concessioni demaniali (anticipate occupazioni, atti formali e licenze) dei porti di Palermo e Termini Imerese.

Con riferimento ai porti di Trapani e Porto Empedocle, non risultano alla predetta data depositi cauzionali, a nome di questo Ente, poichè sono in corso le procedure per la variazione del beneficiario delle polizze da Capitaneria ad AdSP.

Si rappresenta che nel corso dell'anno 2019 si è concluso il processo di trasferimento dei beni indisponibili del Porto di Trapani come da giusta comunicazione da parte del Dirigente dell'area Demanio del 22 Aprile 2020. (Vd. Allegato)

Gli impegni verso terzi si riferiscono a lavori aggiudicati e in corso di realizzazione.

Commento, informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

L'Ente non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Commento, informazioni sulle operazioni con parti correlate

L'Ente non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Commento, informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

L'Ente non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il D.Lgs. n. 139/2015, è intervenuto anche sul contenuto della Relazione sulla gestione. In particolare, ha eliminato il n. 5) dal comma 3, art. 2428 c.c., a seguito della quale non è più richiesta l'informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, di contro ha modificato il n. 22-quater) al comma 1 dell'art. 2427 c.c., ai sensi del quale la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio dovranno essere indicati nella Nota integrativa.

L'illustrazione della situazione dell'Ente fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, posteriormente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna.

**Prospetto riepilogativo del conto economico dell'Ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)**

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale****Bilancio 2019****Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato**

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La legge per il mercato e la concorrenza (124/17) ha introdotto per le imprese l'obbligo di indicare nella nota integrativa le somme superiori a 10mila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica. L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019. Il regime sanzionatorio è stato modificato dal decreto legge n. 34/2019 ('Decreto crescita'), che prevede in caso d'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Nell'articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 ('Decreto crescita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017. La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l'inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Nel documento interpretativo evidenziato che gli obblighi di trasparenza non si applicano:

- ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La trasparenza ex legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa;

Bilancio 2019**Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale**

- alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Detto ciò si riporta:

Ambito applicativo

Con riferimento alla tipologia degli importi da indicare (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati), la declaratoria contenuta nella disposizione normativa presenta una portata notevolmente ampia (come specificato nella circolare n. 2/2019): da un lato, infatti, essa evoca la formulazione dell'art. 12, legge n. 241/1990 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, sicché si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle PA e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.

Dall'altro, tuttavia, il richiamo espresso alla nozione di **incarichi retribuiti** (*rectius*, remunerati) fa ritenere applicabile la norma in esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla PA abbiano la natura di un **corrispettivo**, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio. L'attribuzione del vantaggio da parte della PA può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche **risorse strumentali** (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Informazioni da pubblicare

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Decorrenza

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla decorrenza dei nuovi obblighi; sposando la prospettazione già